



TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.12.2018,

Osserva

L'eccezione sollevata dalla parte ricorrente all'udienza del 20.12.2018, riguardante l'inammissibilità della comparsa in riassunzione in quanto depositata solo in modalità cartacea e, pertanto, in violazione di quanto previsto dall'art. 16 bis, comma 1, L. 221/2012, è fondata e merita accoglimento.

La questione, più volte oggetto di analisi, soprattutto della giurisprudenza di merito, è incentrata sul definire se la comparsa di costituzione in riassunzione *ex art. 125 disp. att. c.p.c.*, a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale originariamente adito, possa qualificarsi atto introduttivo di un nuovo giudizio, per il quale è ammesso anche il deposito cartaceo, o piuttosto quale atto endoprocessuale, che, come tale, richiede necessariamente ed esclusivamente il deposito con modalità telematiche.

Nella giurisprudenza di legittimità è stato a più riprese affermato il principio relativo alla natura unitaria del procedimento originario e di quello riassunto dinanzi al giudice territorialmente competente – cfr. Cass. civ. n. 7392/2008, che ha evidenziato come la riassunzione del processo non comporta la costituzione di un nuovo rapporto processuale, bensì la prosecuzione di quello inizialmente instaurato, sicchè sotto ogni aspetto, sia sostanziale che processuale, la posizione delle parti nel processo, a seguito della riassunzione, è e deve essere esattamente quella assunta nell'originario ricorso (conf. Cass. civ. n. 22436/2001 e n. 11193/2018).

Dunque, considerato il fatto che, a seguito della tempestiva riassunzione, si verifica la cd. *traslatio iudicii*, per effetto della quale restano ferme le preclusioni precedentemente maturate e, di fronte al giudice dichiarato competente territorialmente, sono utilizzabili gli atti istruttori espletati dal giudice dichiaratosi incompetente (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 11234/2013 e n. 7309/1994), non pare potersi dubitare che la comparsa di riassunzione successiva a una pronuncia di incompetenza territoriale sia un atto endoprocessuale.

Sulla scorta di ciò, la comparsa in riassunzione, che si inserisce all'interno di un processo già avviato, rispetto al quale le parti risultano – senza dubbio – costituite in precedenza, deve sottostare, come tutti gli atti endoprocessuali, all'obbligo del deposito telematico, a pena di inammissibilità



della stessa – analogamente a quanto si prevede per tutti gli atti endoprocessuali non depositati telematicamente.

L'art. 16 bis, comma 1, del D.L. 179/2012, infatti, prevede espressamente che, a partire dal 30.6.2014, “*nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al Tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche*”.

Alla stregua di quanto detto, la memoria difensiva depositata nell'interesse del sig. Alberto, il 12 ottobre 2018, solo in modalità cartacea deve dichiararsi inammissibile.

Va, tuttavia, rilevato che tale inammissibilità della comparsa non determina la contumacia di parte convenuta, atteso che il processo tempestivamente riassunto, in seguito a declaratoria di incompetenza territoriale, “continua” dinanzi al giudice dichiarato competente, e, pertanto, la costituzione della parte, avvenuta nella prima fase del processo, conserva la sua efficacia (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n. 1578 del 17/06/1964; Cass. sez. L, sentenza n. 13924 del 09/11/2001; Cass. sez. L, sentenza n. 5377 del 15/04/2002; Cass. sez. 1, sentenza n. 14100 del 23/09/2003; Cass. sez. 3, sentenza n. 21334 del 15/10/2010).

Occorre, dunque, procedere all'esame delle istanze istruttorie formulate nell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo; all'uopo va però dichiarata inammissibile l'istanza di prova per testi ivi formulata, in quanto non articolata in capitoli separati e specifici.

Va ugualmente non ammessa la prova per testi articolata da parte ricorrente, in quanto i capitoli indicati nell'atto introduttivo sono genericamente formulati, relativi a circostanze fondate su prova scritta o, comunque, da provare *per tabulas* nonché irrilevanti ai fini del decidere.

p.q.m

- dichiara inammissibile la comparsa in riassunzione depositata il 12.10.2018;
- non ammette la prova testimoniale articolata da parte ricorrente nel ricorso in riassunzione;
- non ammette l'istanza di prova per testi formulata da parte resistente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 26.9.2017;
- visto l'art. 210 c.p.c., ordina alla R.C.M. s.r.l., di depositare i prospetti provvigionali relativi alle vendite concluse dal sig. nell'intervallo di tempo compreso tra il mese di ottobre 2015 e il mese di giugno 2016 entro dieci giorni prima della prossima udienza;
- rinvia per l'ulteriore trattazione all'udienza del 26 marzo 2019, ore 11.30.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.

Cremona, 8.1.2019

Il Giudice
dott.ssa Annalisa Petrosino

